

### [Editoriale] di Luigi Oliveri

La riforma “rivoluzionaria” della pubblica amministrazione è ad utilità prossima allo zero per i cittadini, ma funzionalissima all'aumento smisurato dell'influenza della politica nella vita di tutti i giorni.

Il pacchetto di norme approvato venerdì 13 giugno dal Governo compie numerosi passi indietro di anni, nella direzione di una concezione partitocratica della p.a., intesa come “proprietà” non di tutti, ma della maggioranza al potere, che vuole preservarlo anche attraverso l'utilizzo dei “gangli” burocratici.

La disposizione che meglio rappresenta l'idea complessiva di pubblica amministrazione contenuta nella riforma è data dalla modifica dell'articolo 90 del d.lgs. 267/2000, al cui comma 2 si aggiunge il seguente ultimo periodo: **“in ragione della temporaneità e del carattere fiduciario del rapporto di lavoro si prescinde nell'attribuzione degli incarichi dal possesso di specifici titoli di studio o professionali per l'accesso ai corrispondenti qualifiche ed aree di riferimento”**.

Tradotta, la disposizione significa che i sindaci potranno nominare nel proprio staff esattamente chi vogliono ed attribuirgli l'inquadramento professionale che vogliono; in ipotesi, potrebbero anche assegnare la qualifica di funzionario o – perché no? – di dirigente anche a persone prive del requisito di accesso dall'esterno per concorso, cioè la laurea.

Insomma, non conta per nulla la qualificazione professionale. Vale solo l'atto di vassallaggio, l'incarico proveniente dal politico, che dispone del potere di creare il suo “cavallo di Caligola”.

Si tratta di una norma di un'iniquità e odiosità senza pari. Qualsiasi persona che intenda affrontare la carriera nel lavoro pubblico deve, come previsto dalla Costituzione, sottoporsi alla selezione concorsuale. L'amico del politico no. Gli basta appunto il rapporto di fedeltà, l'*autodaf* è , per ricevere un incarico prescindendo (prescindendo!) da titoli di studio e professionali.

Questo sarebbe il modo di incentivare la “meritocrazia”, nonché l’efficienza nella pubblica amministrazione...

La cosa che ulteriore rileva, nell’esame di questa norma simbolica dell’intero impianto della riforma (che trova riverberi nel ridisegno della dirigenza), è la constatazione che essa non sia per nulla casuale, ma esattamente *ad usum delfini*.

Infatti, l’ipotesi di un sindaco, o presidente della provincia che abbia incaricato nel proprio staff ed in quello degli assessori dipendenti “di fiducia”, attribuendo loro la qualifica di funzionario pur non essendo laureati, si è verificata. Ed è stata oggetto di una sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Toscana, 4 agosto 2011, n. 282, la quale ha considerato quanto segue: “Ciò, naturalmente, **non comporta affatto che le assunzioni all’esterno ex art. 90 del t.u.e.l. debbano essere lasciate al mero arbitrio degli amministratori, senza alcun vincolo di corrispondenza**

tra il trattamento economico di categoria D normativamente previsto

**e i requisiti minimi, culturali e professionali, atti a giustificare la corresponsione di quel trattamento**

anche in assenza della laurea.

Al riguardo effetto tranciante hanno le considerazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 252 del 30 luglio 2009, per le quali: “Il riconoscimento agli amministratori pubblici (...) di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime (...) dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione”. **Ciò al fine di evitare che l’assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente previsti per lo svolgimento di funzioni che è destinato ad esplicare determini l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza** (Corte Cost. n. 27 del 2008)”.

Tale sentenza ha condannato gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari a diverso titolo coinvolti nell’assunzione nello staff degli organi di governo di 4 dipendenti, inquadrati come funzionari, qualifica che per l’accesso richiede la laurea, pur non possedendola.

Tra i condannati dalla decisione della Corte dei conti citata, c'è proprio l'attuale Presidente del consiglio.

Non sembra affatto casuale, dunque, che il Governo abbia introdotto una norma (utilissima in sede di appello alla sentenza, specie se prima o poi giunga una norma di interpretazione autentica che ne chiarisca la portata retroattiva) come quella vista